



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 5 del 09.04.2019

Registro Generale n. 173 del 09.04.2019

OGGETTO: Congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto affetto da grave disabilità ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151. - Proroga

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

Premesso che :

- l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, recependo le disposizioni di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000 e le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, prevedeva che i beneficiari del congedo retribuito fossero i genitori ovvero i fratelli e le sorelle della persona con disabilità grave in caso di scomparsa di entrambi i genitori medesimi;
- successivamente, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 133/2005, n. 158/2007 e n. 19/2009, il novero dei soggetti che possono fruire del congedo indennizzato è stato ampliato, estendendo il beneficio ai fratelli e alle sorelle conviventi, anche nel caso in cui i genitori del disabile siano ancora in vita ma totalmente inabili, al coniuge convivente e ai figli conviventi;
- il decreto legislativo n. 119/2011, in attuazione dell'art. 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, ha apportato importanti modifiche alla disciplina del congedo in argomento, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati a fruirne nonché per quanto concerne le modalità di accesso all'agevolazione;
- variando le condizioni di priorità rispetto alla previgente disciplina, i soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare in situazione di disabilità grave sono:
 - il coniuge convivente;
 - i genitori, anche adottivi o affidatari del disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
 - i figli conviventi con i genitori disabili, qualora il coniuge convivente, il padre e la madre, anche adottivi, del disabile siano deceduti, mancanti ovvero affetti da patologie invalidanti;

- i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, qualora il coniuge convivente, i genitori ovvero i figli della persona da assistere siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.

Il predetto ordine è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza nel nucleo familiare del disabile di un congiunto appartenente al grado più elevato di priorità esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore.

Con l'espressione "mancanti," come precisato nella circolare n. 45 del 1° marzo 2011, deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono), debitamente certificata con provvedimento rilasciato dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità ovvero comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Considerato che

i presupposti per poter fruire del congedo straordinario retribuito previsto dalla norma in premessa indicata, analoghi a quelli richiesti per la fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono i seguenti:

- il riconoscimento della condizione di disabilità grave del soggetto da assistere da parte della competente Commissione medica Asl, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 104/1992, integrata dal medico Inps, ai sensi dell'art.20, comma 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102;
- il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria e continuativa.

Preso atto che

ai sensi del comma 5 bis del novellato art. 42 del d.lgs. n.151/2001 il congedo in argomento può essere concesso qualora la presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverata la persona disabile;

Considerato che

la nuova disciplina ha introdotto il principio secondo il quale il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile e che il congedo può essere fruito per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, in un'unica soluzione ovvero in modo frazionato.

Preso atto che

viene estesa anche all'istituto in argomento la figura del referente unico e, pertanto, qualora per assistere lo stesso familiare disabile per il quale si chiede il congedo il dipendente sia già stato autorizzato alla fruizione dei permessi mensili ex art.33 della legge n.104/1992, il beneficio in argomento potrà essere riconosciuto solo al medesimo dipendente, purché ricorrano tutte le condizioni previste dal d.lgs. n.119/2011;

Ritenuto che

per quanto attiene le modalità di computo e condizioni di fruibilità vadano osservati i seguenti principi:

1. nell'ambito di un periodo di congedo straordinario continuativo si computano tutti i sabati, le domeniche e le giornate festive ricadenti all'interno di esso;
2. il congedo fruito in modalità frazionata include i giorni festivi, i sabati e le domeniche, salvo che non siano preceduti o seguiti dalla effettiva ripresa del servizio, che, ovviamente, non può coincidere con una giornata di ferie;
3. il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito previsto dalla legge n. 53/2000 al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell'arco della vita lavorativa.

Considerato che

il predetto limite complessivo di due anni per i congedi fruiti, sia ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53/2000, che ai sensi del novellato art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n.151/2001, è riferito:

- al beneficio individuale fruibile dal dipendente che assiste;
- al periodo massimo utilizzabile per prestare assistenza nei confronti di uno stesso soggetto disabile;

Atteso che

- per quanto attiene al trattamento giuridico, il novellato art. 42, comma 5 *quinqüies*, prevede che il congedo in argomento non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 *ter* stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa;
- la predetta norma stabilisce che *“per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall’art. 4 del d.lgs. n.119/2011, si applicano le disposizioni dell’art.4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53”*;
- i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);
- ai sensi del comma 5 *quater* dell'articolo in argomento , i soggetti che fruiscono del congedo in argomento per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto a permessi non retribuiti (senza il diritto alla contribuzione figurativa) in misura pari al numero di giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo;

Considerato che

- per quanto attiene al trattamento economico, l'articolo 42, comma 5 *ter*, del d.lgs. n. 151/2001, nel riconoscere il diritto alla liquidazione di una indennità economica ed alla copertura previdenziale del periodo di congedo straordinario, ha fissato un importo complessivo massimo annuo di € 43.579,06 per il congedo di durata annuale, prevedendo, altresì, che tale importo sia annualmente rivalutato, a decorrere dall'anno 2011, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e che il tetto massimo anzi riportato deve essere ripartito tra l'indennità economica vera e propria e il costo della copertura previdenziale;
- l'indennità erogabile di cui si tratta è calcolata prendendo a riferimento le sole voci retributive fisse e continuative, spettanti nel mese precedente la fruizione del congedo straordinario;

Richiamata

la propria precedente determina n. 9 del 17/01/2019 con la quale è stato autorizzato il dipendente comunale identificato dalla matricola 55 ad usufruire, ricorrendo le condizioni di legge, del congedo straordinario retribuito di cui all' art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per assistere la sorella, affetta da grave disabilità, per un periodo di mesi tre con decorrenza dall' 08/01/2019 al 08/04/2019

Vista

la richiesta presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola 55, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 6462 in data 8 aprile 2019, intesa a fruire di ulteriori mesi due di congedo straordinario retribuito per l'assistenza di un proprio congiunto riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n. 104 e s.m.i., come si evince dal verbale della Commissione Medica dell'ASL di Cirò Marina del 20/09/2017 richiamato nella determinazione del Segretario Generale n. 556 del 15/11/2017;

Riconosciute sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per usufruire del congedo straordinario di cui all' art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Viste le circolari INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002 e n. 22 del 28/12/2011; Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010;

VISTI

- L'art. 4 del D.Lgs. 119/2011, che ha modificato l'art. 42 del D. Lgs. 151/02;
- L'art. 42 del D.Lgs. 151/2001;
- L'art. 24 della Legge n. 183/2010;
- L'art. 80, comma 2 della Legge n. 388/2000;
- Il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. Di autorizzare il dipendente comunale identificato dalla matricola 55 ad usufruire, ricorrendo le condizioni di legge, del congedo straordinario retribuito di cui all' art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per assistere il proprio congiunto, affetto da grave disabilità, per un periodo di mesi due con decorrenza dall' **09/04/2019** al **09/06/2019**;
2. Di dare atto che :
il congedo straordinario deve intendersi revocato:
 - nel caso di decesso della disabile;
 - nel caso di ricovero a tempo pieno in istituto specializzato salvo che sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza del soggetto che presta assistenza.
3. Durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e con esclusione, quindi, di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettivo prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati.
4. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa da valorizzare successivamente tramite la ricongiunzione d'ufficio prevista dall'art. 6 della legge 7/2/1979 n. 29.
5. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale, prevedendo, altresì, che tale importo sia annualmente rivalutato, a decorrere dall'anno 2011, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. Il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto e che i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi).
7. Disporre la notifica della presente all'interessato.
8. Trasmettere la presente all'Ufficio Personale e al Settore Finanziario per i provvedimenti di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI
F.to Giuseppe Fuscaldo

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 09.04.2019.-

L'Ufficio Segreteria Generale
F.to: Bruni Silvana

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 09/04/2019 al N 318 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
f.to Francesco Valente